

1. Il ruolo della Banca d'Italia nella nuova struttura istituzionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Il d.lgs. 231/2007 detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario e del sistema economico e a prevenire il loro utilizzo per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'efficacia di dette misure trae forza sia dalla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni previste dal decreto sia dallo stretto coordinamento tra gli attori istituzionali che, a vario titolo, sono chiamati a dare il proprio contributo nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni criminali.

In tale quadro, le **Autorità di vigilanza** del settore finanziario (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) sono chiamate a sovrintendere al rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati e, in particolare, a verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali rispetto agli adempimenti antiriciclaggio quali delineati a livello di normativa primaria e secondaria. E' previsto anche che le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanino disposizioni in tema di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di organizzazione, di registrazione, di procedure e di controlli interni. E' inoltre previsto che le Autorità di vigilanza possano effettuare ispezioni presso i soggetti vigilati e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. Infine, sono stati attribuiti specifici poteri sanzionatori in caso vengano rilevate violazioni delle citate disposizioni.

La Banca d'Italia, in quanto Autorità di vigilanza del settore finanziario, viene ad assumere nuove e più estese competenze in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai soggetti vigilati, alla Banca d'Italia competono — oltre ai cennati compiti di regolamentazione - attività di verifica, mediante controlli di natura cartolare e ispettiva, dell'adeguatezza delle iniziative assunte dagli intermediari per assicurare una adeguata conoscenza della clientela, idonei controlli interni, la formazione del personale, la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informativo e il rispetto della procedura di segnalazione delle operazioni sospette. E' previsto che la Banca d'Italia eserciti i propri poteri regolamentari volti a disciplinare le modalità di attuazione degli obblighi derivanti dal decreto anche nei confronti delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (cd. fiduciarie statiche).

Il decreto legislativo 231/2007 inoltre affida alla Banca d'Italia il compito di emanare, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico nei confronti dei soggetti obbligati alla relativa istituzione. A norma del decreto, la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione per la Cassa Depositi e Prestiti, i confidi e i cambiavalute.

E' poi previsto che la Banca d'Italia, su proposta della UIF, emani un provvedimento contenente indicatori di anomalia destinati ad agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di tutti gli intermediari finanziari previsti dal decreto, gli altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché le società di revisione e le società di gestione dei mercati regolamentati e dei sistemi di compensazione e garanzia.

Il decreto legislativo 231/2007 prevede inoltre che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'applicazione del Regolamento 1781/2006 relativo alle informazioni sull'ordinante da inserire nei messaggi di pagamento. Tale regolamento recepisce nella UE la Raccomandazione Speciale VII del GAFI e tende a conciliare le esigenze di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo

con quella di assicurare il fluido operare dei sistemi di pagamento, particolarmente rilevante nella prospettiva di realizzare un'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA).

Infine, specifiche attribuzioni riguardano l'ambito relativo all'irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni primarie e di quelle secondarie emanate in materia di antiriciclaggio dalle Autorità di settore. Alla Banca d'Italia è demandata la gestione delle procedure sanzionatorie, secondo quanto disposto dall'articolo 145 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti di tutti gli intermediari del settore finanziario, fatta eccezione per le compagnie assicurative e le società di revisione.

2. L'Unità di Informazione Finanziaria

Il trasferimento alla Banca d'Italia dei poteri e delle competenze prima facenti capo all'Ufficio Italiano dei Cambi e l'istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia sono tra le novità di maggior rilievo tra quelle introdotte dal decreto legislativo 231/2007.

Alla Unità di Informazione Finanziaria sono stati specificatamente attribuiti compiti relativi all'analisi dei flussi finanziari e delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, dispone le opportune verifiche sulle singole fattispecie nonché elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾.

Riguardo al funzionamento e all'organizzazione interna della UIF, il decreto legislativo 231/2007 ha disposto che l'Unità eserciti le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. Inoltre, è stato previsto che la Banca d'Italia debba attribuire alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

In attuazione di tali principi la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal decreto stesso, ha emanato un apposito regolamento in cui sono stati disciplinati i menzionati aspetti⁽²⁾. Il regolamento prevede altresì che, per facilitare lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle comunicazioni all'esterno su questione di comune interesse, la UIF e la Banca d'Italia concludano uno specifico Protocollo d'intesa – allo stato in fase di avanzata elaborazione – volto a definire le modalità di collaborazione.

¹ Per un'approfondita disamina del ruolo e delle competenze della UIF, si fa rinvio alla relazione presentata dall'Unità al Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 231/2007.

² Provvedimento del Governatore del 21.12.2007, Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in G.U. Serie generale n. 7 del 9.01.2008.

3. L'attività di vigilanza e controllo

3.1 L'attività internazionale

Nel corso del 2007, la Banca d'Italia ha partecipato, in quanto parte della delegazione italiana presso il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, ai lavori delle Assemblee plenarie dell'organismo tenutesi nell'anno. Particolare rilievo ha assunto il contributo della Banca d'Italia nella redazione delle linee guida per l'attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio nell'adempimento degli obblighi fissati dalle Raccomandazioni GAFI, pubblicate dall'organizzazione nel giugno del 2007. Tale documento contiene indicazioni, destinate rispettivamente alle autorità pubbliche e al settore privato, in merito alle modalità con cui dovranno essere definiti le procedure di *Customer Due Diligence*, il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette, i presidi organizzativi e controlli interni adottati dai soggetti obbligati.

La Banca d'Italia ha anche partecipato all'elaborazione delle iniziative del GAFI per il contrasto delle attività di sostegno finanziario alla proliferazione di armi di distruzione di massa, sulla base delle misure elaborate nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Al riguardo, a giugno del 2007, l'Assemblea plenaria ha fissato, in un documento di *Guidance*, il quadro generale per le iniziative volte ad attuare le Risoluzioni dell'ONU in materia; in allegato allo stesso vengono previste sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie designate dalla Risoluzione dell'ONU 1747(2007). Nel corso della Plenaria del successivo ottobre è stato anche approvato un documento specificamente rivolto all'attuazione delle misure verso i soggetti che, contravvenendo ai divieti posti dalle Risoluzioni ONU 1737(2006) e 1747(2007), pongono in essere attività di finanziamento in favore dell'Iran; in tale documento è altresì contenuto un invito al sistema finanziario ad adottare ogni cautela e attenzione verso la clientela che, per le attività svolte, è più esposta a detto tipo di rischio.

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*AML/CFT Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea. L'AMLEG ha il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per ciò che concerne la collaborazione con il GAFI e il settore privato sulle materie di comune interesse nonché la valutazione d'impatto dei principi elaborati dal GAFI nel settore bancario in vista dell'elaborazione di proposte per facilitare l'applicazione di detti principi nelle regolamentazioni prudenziali nazionali. In tal senso, a seguito dell'iniziativa lanciata da SWIFT volta a modificare il set informativo contenuto nei messaggi interbancari definiti *cover payments*, l'AMLEG è attualmente impegnato nella definizione di linee guida che hanno l'obiettivo di assicurare un approccio prudenziale comune per la gestione dei rischi reputazionali e legali insiti nella nuova disciplina dei *cover payments*. Stante la rilevanza di tale tematica in relazione all'esigenza di garantire il fluido operare delle operazioni di pagamento e il loro trattamento automatizzato, le tematiche relative ai *cover payments* sono seguite in collaborazione con la funzione di Sorveglianza e sono oggetto di attenzione da parte delle competenti sedi di coordinamento internazionale (presso la Banca Centrale europea e la Banca dei Regolamenti Internazionali).

Infine, la Banca d'Italia è membro dell'*Anti-Money Laundering Task Force* dei comitati europei di 3° livello (CEBS; CESR; CEIOPS). La *Task Force* è stata creata per offrire agli organismi comunitari il contributo tecnico delle Autorità di vigilanza nella trasposizione a livello nazionale della normativa comunitaria antiriciclaggio. In particolare, la *Task Force* è attualmente impegnata nella definizione di prassi applicative comuni relative all'approccio basato sul rischio nelle

procedure di identificazione e verifica della clientela. Ulteriori attività, svolte in collaborazione con la funzione di Sorveglianza, riguardano la predisposizione di linee guida sull'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 relativo alle informazioni sul soggetto ordinante che devono accompagnare i trasferimenti di fondi.

3.2 L'attività svolta dalla Banca d'Italia a livello nazionale

L'azione di controllo della Banca d'Italia nel settore della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stata svolta nel quadro delle attività di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza). Tale azione si è sostanziata, tra l'altro, in controlli ispettivi e verifiche cartolari-amministrative.

3.2.1 Le ispezioni di vigilanza

Nel periodo compreso tra il gennaio e il dicembre 2007, sono state esaminate le risultanze delle visite ispettive di vigilanza condotte, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico bancario), presso 178 intermediari, così ripartiti per tipologia:

- 144 banche;
- 6 società di intermediazione mobiliare;
- 16 società finanziarie iscritte nell'"Elenco speciale" ex art. 107 T.U.B.;
- 12 società di gestione del risparmio.

L'esame è stato finalizzato alla verifica dell'osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni ora previsti dall'art. 36 del d.lgs. 231/2007³⁾.

Nel periodo in esame sono state riscontrate anomalie presso 13 intermediari, pari al 7,3% del campione analizzato (11,9% nel 2006 e 15,5% nel 2005). Il dato evidenzia la significativa diminuzione dei profili di irregolarità e conferma la sostanziale affidabilità dei presidi organizzativi adottati e la crescente attenzione al rispetto della normativa in esame.

Le anomalie più ricorrenti hanno riguardato improprie o errate registrazioni delle causali delle transazioni, per lo più attribuibili a disfunzioni procedurali e, in qualche caso, all'omissione della registrazione di talune operazioni.

A livello territoriale, come indicato nella tabella n. 1, le aziende interessate dalle menzionate anomalie sono così ripartite:

- al Nord, 7 società su 103 revisionate (pari al 6,8%);
- al Centro, 3 società su 34 revisionate (pari all'8,8%);
- al Sud, 3 società su 41 revisionate (pari al 7,3%).

³⁾ Nel precedente quadro normativo gli obblighi in parola erano contenuti nell'art. 2, co. 1 della L. 197/91.




Tabella n.1

3.2.2 Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa

Gli organi di controllo degli intermediari vigilati hanno trasmesso comunicazioni di irregolarità riscontrate ai sensi della legge n. 197 del 1991. Nell'ambito dei poteri di vigilanza degli intermediari sono stati invitati a fornire giustificazione dei comportamenti adottati e a rimuovere le cause di tali disfunzioni.

Nell'attività di vigilanza cartolare sono, in particolare, emerse irregolarità con riferimento a due intermediari bancari; di tali anomalie, attinenti a profili di corretta alimentazione dell'archivio unico informatico, corrette segnalazioni dei collegamenti anagrafici dei soggetti registrati nonché anomale movimentazioni di conti, è stato tempestivamente informato l'UIC.

3.2.3 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori coordinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze volti a fornire al sistema finanziario e all'utenza finale chiarimenti interpretativi delle norme in tema di assegni, la cui entrata in vigore è stata fissata dal d. lgs 231/2007 al 30 aprile 2008.

Un profilo ulteriore ha riguardato le attività svolte per la verifica della correttezza e adeguatezza delle indicazioni rese al sistema da parte dell'Associazione Bancaria Italiana sull'applicazione del regolamento CE 1781/2006.

3.3 L'attività della Banca d'Italia di lotta al finanziamento del terrorismo

È proseguita l'attività di analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo e di scambio di informazioni tra le istituzioni rappresentate nel Comitato di sicurezza finanziaria. La Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo tecnico, svolgendo anche un ruolo di interlocutore del sistema bancario e finanziario. Nel corso del 2007, si sono svolte tre riunioni del Comitato a cui hanno preso parte rappresentanti della Banca d'Italia.

Nell'ambito dei lavori del Comitato, particolare attenzione è stata dedicata alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, rispetto alle quali sono state dettate dal CFS specifiche linee d'intervento. Coerentemente con tali posizioni, la Banca d'Italia ha partecipato attivamente alle iniziative volte a contrastare i citati programmi.

3.3.1 Il contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

In relazione ai riflessi sul piano finanziario delle iniziative assunte in sede internazionale nei confronti dell'Iran con le Risoluzioni ONU 1737(2006) e 1747(2007) e del conseguente inserimento di Bank Sepah nella lista dei soggetti sottoposti a sanzione, particolare attenzione è stata dedicata da parte della Banca d'Italia alle misure di contrasto ai flussi finanziari che alimentano programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti dagli intermediari finanziari italiani con controparti iraniane e alla posizione della filiale italiana della Bank Sepah.

- a) **Interventi nei confronti del sistema bancario italiano per segnalare la necessità di assumere in via cautelativa un approccio restrittivo nei confronti dei rapporti finanziari con l'Iran.**

In data 14.12.2006, la Banca d'Italia, nel richiamare le iniziative assunte dalla comunità internazionale per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540 del 28.04.2004 e n. 1718 del 14.10.2006 sulla Corea del Nord), ha invitato gli intermediari vigilati a considerare gli effetti negativi sulla stabilità e i rischi reputazionali e operativi insiti nell'instaurare, anche inconsapevolmente, rapporti con soggetti inseriti in liste internazionali o colpiti da iniziative di singoli Stati in relazione al coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nei citati programmi di proliferazione. In tale contesto è stata segnalata la circostanza che l'eventuale violazione delle misure di embargo nei confronti di specifici soggetti disposte, in particolare, dagli Stati Uniti poteva pregiudicare l'attività degli intermediari che operano nel territorio statunitense tramite filiali o in prestazione di servizi senza stabilimento.

Alla luce della successiva Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle NU 1737(2006) con la quale, per contrastare i programmi di proliferazione nucleare intrapresi dall'Iran, sono state disposte sanzioni e restrizioni, anche di natura finanziaria, nei confronti dei nominativi e degli enti inseriti nella lista allegata alla risoluzione e dell'*Additional Iran Designations Under Executive Order* n.

13382 adottato dagli Stati Uniti⁴, la Banca d'Italia, a integrazione della precedente comunicazione, ha diramato al sistema, in data 14.2.2007, un nuovo avviso, segnalando in particolare le nuove misure di embargo assunte in sede internazionale.

Infine, successivamente all'adozione della Risoluzione 1747(2007), con la quale l'ONU ha imposto agli Stati il congelamento di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche riconducibili ai soggetti indicati nella lista allegata tra i quali figura la stessa Bank Sepah, la Banca d'Italia, in data 26.03.2007, ha diramato agli intermediari una nuova raccomandazione segnalando, tra l'altro, la presenza nella lista allegata alla cennata Risoluzione della Bank Sepah.

b) iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah sulla base delle risultanze degli accertamenti ispettivi.

La Banca d'Italia ha effettuato accertamenti ispettivi di vigilanza nei confronti di Bank Sepah dal 16.08.2006 al 14.09.2006. Le risultanze ispettive hanno messo in luce significative inosservanze normative e disfunzioni nei controlli interni, con specifico riferimento all'applicazione della disciplina in materia di antiriciclaggio. In relazione a ciò è stata avviata la procedura sanzionatoria nei confronti del legale rappresentante della filiale, signor Seyed Hassan Mohammadi.

Contestualmente, considerato che le risultanze ispettive assumevano rilievo per l'attività del Comitato di Sicurezza Finanziaria, si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del d.l. 369/01, convertito con legge n. 431/01, a trasmettere al Presidente del Comitato, con lettera del 26 ottobre 2006, le parti del rapporto di possibile interesse riguardanti, in particolare, l'operatività della succursale italiana.

Considerato che la Risoluzione NU 1747(2007) ha incluso tra i diretti destinatari del congelamento la stessa Bank Sepah, creando una situazione di grave irregolarità per la filiale italiana, la banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2007 ha disposto, ai sensi degli artt. 76 e 77 TUB, la gestione provvisoria della succursale, con contestuale nomina dei commissari.

Fratanto, l'approvazione dei Regolamenti CE 423/2007 e 441/2007 del Consiglio ha reso direttamente operante nel territorio della Comunità il congelamento disposto dalle Nazioni Unite. Tali Regolamenti hanno disciplinato anche il regime delle deroghe relative ai pagamenti per debiti e spese gravanti sulle filiali di Bank Sepah, secondo quanto previsto dalle stesse Risoluzioni ONU.

Conseguentemente, insieme ad altri Stati europei, l'Italia ha chiesto al Comitato Sanzioni delle NU di poter consentire a Bank Sepah, sotto il controllo delle Autorità, alcuni pagamenti per far fronte ai costi di gestione e ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prime dell'entrata in vigore del congelamento. La deroga è stata concessa dalla NU in data 22.05.2007.

Peraltro, in vista della scadenza del termine di gestione provvisoria, la Banca d'Italia ha proposto il 22.05.2007 al Ministero dell'Economia l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. Il provvedimento è stato emesso in data 26.05.2007 con scadenza 26.05.2008.

I due commissari insediati dalla Banca d'Italia sono attualmente impegnati nell'assicurare l'operatività corrente della banca.

⁴ Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista Bank Sepah - Iran, la filiazione londinese, Bank Sepah International - Londra, e tale Ahmad Derakhshandeh, Presidente di Bank Sepah - Iran.

3.3.2 L'azione di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia sulle manchevolezze segnalate dal GAFI riguardo all'Iran

A seguito del comunicato pubblicato dal GAFI l'11.10.2007 in cui si esprimevano dubbi sull'affidabilità del sistema iraniano di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la Banca d'Italia, in data 22.11.2007, ha diffuso alle banche e agli altri intermediari finanziari vigilati una comunicazione in cui si richiamano i rischi insiti in tutte le relazioni con controparti iraniane, raccomandando di porre in essere forme rafforzate di *customer due diligence*.

4. Aree di attività in attuazione del d.lgs. 231/2007

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2007, sono state messe in atto iniziative volte a dare attuazione alle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia sotto il profilo sia regolamentare sia dei controlli.

4.1 Attività regolamentare

Il d.lgs. 231/2007 prevede che le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanino disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni (art. 7, comma 2). Inoltre, è previsto che la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emani disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto e stabilisca modalità semplificate di registrazione per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b), c) ed e) (art. 37, comma 7 e 8).

Al fine di provvedere all'emanazione di queste disposizioni, sono stati creati tre gruppi di lavoro incaricati di predisporre testi normativi concernenti rispettivamente: a) l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica; b) la registrazione dei dati nell'archivio unico informatico; c) l'organizzazione, le procedure e i controlli interni degli intermediari.

Come prevede il decreto, i testi predisposti saranno emanati d'intesa con le altre Autorità di vigilanza al fine di addivenire a una piena condivisione delle scelte operate. Per tutte le materie per le quali il decreto non prevede un coinvolgimento formale della UIF²⁾ nell'emanazione delle norme, verrà comunque assicurata piena collaborazione con l'Unità. Inoltre, l'individuazione delle regole organizzative e procedurali avverrà in modo coerente con i principi delle istruzioni recentemente emanate in tema di prevenzione dei rischi operativi, legali e reputazionali e in materia di *compliance*.

²⁾ Cfr. sul punto la relazione presentata dall'Unità al Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 231/2007.

4.2 Attività ispettiva

La Banca d'Italia ha definito un programma di accertamenti di vigilanza dedicati alla prevenzione del riciclaggio. Il programma sarà strutturato su tre livelli di verifiche: accertamenti nell'ambito delle ordinarie ispezioni di vigilanza; ispezioni mirate presso le direzioni generali degli intermediari vigilati; verifiche presso singole dipendenze di banche o intermediari finanziari.

In vista degli accertamenti presso le dipendenze sono stati predisposti questionari guidati, finalizzati alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio; in tale quadro sono previsti criteri per la selezione di una serie di operazioni in relazione alle quali condurre accertamenti sul rispetto delle procedure di valutazione degli eventuali profili di sospetto, secondo le Istruzioni emanate dal nostro Istituto. Il questionario segue un approccio modulare e consente successivi confronti ed elaborazioni a livello di sistema e di singolo intermediario.

Il programma di verifiche presso le dipendenze coinvolgerà in una prima fase un campione rappresentativo di intermediari stabiliti in alcune zone del Paese a più alto rischio di riciclaggio. Successivamente, il programma di verifiche verrà esteso all'intero territorio nazionale. Coerentemente con quanto avviene per altre materie di vigilanza (ad es., trasparenza), la programmazione delle verifiche da effettuare verrà curata dalle filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle linee operative definite dall'A.C.

L'avvio del programma sarà accompagnato da apposite iniziative formative a favore degli elementi delle filiali della Banca d'Italia coinvolti.

PAGINA BIANCA

**ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
NEL 2007 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED USURA**

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Linee generali dell'attività svolta.....	
2. L'attività normativa	
2.1 L'attività normativa a livello nazionale	
2.2. L'attività normativa di rango internazionale e sovranazionale.....	
3. L'attività internazionale.....	
4. L'attività svolta in materia di operazioni sospette	
4.1 I flussi delle segnalazioni	
4.2 Gli intermediari segnalanti	
4.3 Caratterizzazione territoriale.....	
4.4 Operazioni segnalate.....	
4.5 Approfondimento delle SOS	
4.6 Scambio Informativo con FIU estere	
4.7 Esame tipologico delle SOS	
4.8 Casi di particolare rilievo.....	
4.9 Le segnalazioni degli operatori non finanziari.....	
4.10 Il contrasto finanziario al terrorismo	
5. L'attività in materia di analisi statistica antiriciclaggio e antiusura	
6. L'attività in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori	
6.1 Procedimenti relativi alle violazioni previste dalla legge 227/1990	
6.2 Altri procedimenti sanzionatori.....	
7. L'attività ispettiva	

PAGINA BIANCA

1. Linee generali dell'attività svolta

In qualità di FIU italiana, l'UIC ha ricevuto, analizzato ed approfondito le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), trasmettendole poi agli organi investigativi per il seguito di competenza. Tali segnalazioni pervengono sia da intermediari finanziari, sia da soggetti esercenti altre attività economiche, sia, infine, da liberi professionisti e costituiscono la principale manifestazione del principio di "collaborazione attiva".

L'attività della FIU nazionale è caratterizzata dallo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, sia dei paesi europei che di paesi terzi. In tale contesto, l'aspetto più rilevante è quello del contributo che tale scambio conferisce all'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. La collaborazione tra FIU avviene anche mediante la partecipazione ai lavori di organismi internazionali (Gruppo di azione finanziaria internazionale - GAFI, Gruppo Egmont, nonché Consiglio d'Europa e Fondo monetario internazionale limitatamente ai lavori in tema di antiriciclaggio) e comunitari ("Piattaforma" delle FIU comunitarie, Direzione generale mercato interno della Commissione europea). In tali contesti la FIU partecipa allo sviluppo di indicazioni di *policy* antiriciclaggio mediante l'elaborazione di "raccomandazioni" e alla valutazione dei sistemi antiriciclaggio di altri paesi.

L'esercizio della funzione antiriciclaggio comporta per sua natura un'intensa partecipazione all'attività normativa. L'attività svolta in tale campo dall'UIC nel 2007 è stata caratterizzata, in particolare, dai lavori per la predisposizione del decreto di recepimento della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio) e per la predisposizione del decreto recante misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L'estensione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ad altri operatori, assai numerosi e diversificati quanto ad attività svolta e a strutture organizzative, ha richiesto un particolare impegno di divulgazione e interpretazione della normativa.

L'UIC si è avvalso degli strumenti di analisi utilizzati per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio anche per le finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo. Come FIU italiana, l'UIC ha partecipato ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria, per conto del quale ha diffuso, presso gli intermediari, le liste di soggetti predisposte dagli organismi investigativi e giudiziari che partecipano al medesimo Comitato; ha ricevuto, analizzato ed approfondito le operazioni sospette segnalate in relazione a possibili ipotesi di terrorismo; ha svolto attività di monitoraggio in merito ai soggetti colpiti dai provvedimenti di "congelamento" dei beni.

Nel complesso, nel 2007, l'UIC ha ricevuto 12.503 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 334 relative al finanziamento del terrorismo e 174 da parte delle nuove categorie di soggetti (operatori non finanziari ed altre figure professionali); il numero di operazioni segnalate è stato di 20.942 per un valore totale di 2.321,14 milioni di euro. L'UIC ha effettuato approfondimenti su 11.724 segnalazioni, di cui 211 connesse al fenomeno del terrorismo, e ne ha archiviate 941. Per quanto concerne i rapporti di collaborazione, l'Ufficio ha risposto a 54 richieste di informazioni dell'Autorità giudiziaria e a 448 richieste di informazioni da parte di Autorità estere.

L'attività di vigilanza ispettiva esperita nei confronti degli intermediari finanziari, finalizzata a verificare l'osservanza degli obblighi di legge in materia antiriciclaggio, consente di garantire che questi mantengano adeguati "quozienti reputazionali". L'attività ispettiva, nella prospettiva antiriciclaggio, consente inoltre di migliorare la qualità e quindi l'affidabilità dei dati che vengono trasmessi - in forma aggregata - dagli intermediari e sui quali è svolta l'attività di analisi.

Nel corso del 2007 sono state ispezionate 20 banche e 16 intermediari non bancari. Sono stati inoltre effettuati 5 interventi ispettivi nei confronti di società finanziarie ed ulteriori 9 accessi su richiesta della Banca d'Italia e dell'Autorità giudiziaria. Per le violazioni riscontrate sono state inoltrate 7 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria (in merito ad omesse registrazioni nell'Archivio unico informatico) e sono stati elevati 25 processi verbali di accertamento (in merito ad omesse segnalazioni di violazioni della normativa antiriciclaggio e di omesse segnalazioni di operazioni sospette).

In relazione allo sfruttamento dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari, il principale impulso ha interessato approfondimenti sui flussi relativi a determinate aree geografiche che, a vario titolo, appaiono di specifica rilevanza nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria, anche al fine di arricchire con elementi di contesto l'attività di analisi finanziaria delle operazioni sospette. Sempre ai fini di un'analisi quantitativa dei dati aggregati, è stato sviluppato un prototipo di rapporto statistico-descrittivo che consente una rappresentazione periodica standardizzata dei dati segnalati.

È proseguita nel corso dell'anno l'attività di ricerca di nuovi strumenti e metodologie di esplorazione ed interpretazione dei dati aggregati, sviluppando contatti con centri di studio di rilevanza internazionale, segnatamente la London School of Economics e il Joint Research Centre della Commissione europea.

Inoltre, ai fini del contrasto all'usura, l'UIC ha svolto attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati inviati trimestralmente dalle società campionate per la rilevazione dei tassi, fornendo pareri di natura tecnica per il calcolo dei tassi effettivi ed effettuando gli approfondimenti necessari ai fini dell'aggiornamento della normativa.

Si è infine ulteriormente sviluppata l'attività relativa al contenzioso, in quanto la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha modificato le competenze dell'UIC in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle norme di cui al Titolo V del TUB, attribuendogli il potere di irrogare direttamente le eventuali sanzioni amministrative.